



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Prot.n. 5966/14/S.P.

Torino, 1 settembre 2014

**Oggetto: Entrata in vigore del Decreto Legislativo 1.7.2014 n. 101, "Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali." Raccomandazioni conseguenti.**

Al Sig. Questore di TORINO

Al Sig. Comandante Provinciale  
dei Carabinieri di TORINO

Al Sig. Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza di TORINO

Al Sig. Comandante Provinciale  
del Corpo della Polizia Forestale di TORINO

Al Sig. Provveditore Regionale della  
Amministrazione Penitenziaria  
di Piemonte e Val d'Aosta TORINO


Al Sig. Comandante della  
Polizia Locale di TORINO

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote  
della Sezione di P.G. SEDE

**e per conoscenza:**

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
Corte d'Appello SEDE

Al Sig. Prefetto di TORINO

 Ai Sigg. Proc. Aggiunti ed ai Sostituti Procurat.  
della Repubblica SEDE

Facendo seguito alla qui allegata circolare n. 2659/11/S.P. del 31.7.2012, con la quale venne data notizia dell'entrata in vigore, il 21 giugno 2012, della **Direttiva dell'Unione Europea 13/2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali**, segnalo che, con Decreto Legislativo 1.7.2014 n. 101, tale **Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale**.

Prescindendo dalle prescrizioni che riguardano atti di competenza dei magistrati, la normativa in questione – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17.7.2014 ed entrata in vigore il 16.8.2014 – ha introdotto **rilevanti novità in tema di informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite dalla Polizia Giudiziaria alle persone arrestate o fermate di iniziativa (ex artt. 380, 381 e 384 c.p.p.) o tratte in arresto in esecuzione di una misura cautelare o di un mandato di arresto europeo**.

Quanto al primo punto (**persone arrestate o fermate**), l'art. 1 co. 1 lett. e) n. 1 del citato Decreto Legislativo ha riscritto **l'art. 386 co. 1 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)**, che presenta ora la seguente formulazione (in neretto le novità):

*<<1. "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:*

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;*
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;*
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;*
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;*
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;*
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;*
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;*
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;*
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo."*

**Il successivo nuovo comma 1-bis dell'art. 386 c.p.p.**, anch'esso introdotto dal citato Decreto Legislativo (in particolare introdotto dall'art. 1 co. 1 lett. e) n. 2 del D. L.vo), è relativo **all'ipotesi di soggetto arrestato o fermato che non comprenda la lingua italiana** per il caso in cui non sia prontamente disponibile la comunicazione in una

delle lingue da lui conosciute. La norma prevede che, in tal caso, *“le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.”*

L'art. 1 co. 1 lett. e) n. 3 del Decreto Legislativo n. 101/14, inoltre, introduce una **novità al co. 3 dell'art. 386 c.p.p.**, imponendo alla polizia giudiziaria di **dare menzione nel verbale di arresto o di fermo anche “dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis”**.

Sostanzialmente analoghe (con specifici adattamenti alla particolare situazione processuale) sono le novità introdotte per le **informazioni da dare alle persone colpite da provvedimento di custodia cautelare**.

Infatti, **il nuovo co. 1 dell'art. 293 c.p.p.**, interamente riscritto dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 1 del citato Decreto Legislativo, prevede ora che (**in neretto le novità**):

*“Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:*

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;*
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;*
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;*
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;*
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;*
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;*
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;*
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;*
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca”;*

Anche in questo caso, **il comma 1-bis dell'art. 293 c.p.p. di nuova introduzione** (ex art. 1, comma 1, lett. a) n. 2 del D. L.vo) prevede che *“qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato”* ed **il successivo comma 1-ter sempre dell'art. 293 c.p.p. (anch'esso di nuova introduzione)**, ex art. ex art. 1, comma 1, lett. a) n. 3 del D. L.vo) impone alla polizia giudiziaria di fare menzione, nel verbale delle operazioni compiute, *“della consegna della*

*comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis”.*

Si evidenzia altresì che **l'art. 2 del Decreto Legislativo 101/14 ha modificato l'art. 12, co.1 Legge 22.4.2005 n. 69**, introducendo l'obbligo, per l'ufficiale di p.g. che ha proceduto all'arresto di una **persona colpita da Mandato di Arresto Europeo**, di consegnare a quest'ultima, in una lingua alla stessa comprensibile, informandola del mandato emesso e del suo contenuto, *“una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete”* (informazioni che, in precedenza, dovevano obbligatoriamente essere fornite solo in forma orale).

Segnalo, infine, che **l'art. 1, comma 1, lett. d) n. 2 del D. L.vo in questione ha modificato il comma 2 dell'art. 369 bis c.p.p.** (*Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa*), introducendo la lett. “d-bis)” che prevede, in relazione alla comunicazione di cui al co. 1 della norma, *“l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali”*. Pur figurando l'art. 369 bis cpp. nel Titolo V del Libro V del C.P.P., titolo dedicato alle *“Attività del Pubblico ministero”*, si ritiene utile segnalare la modifica in questione, essendo frequenti le deleghe del P.M. alla P.G. per il compimento degli atti cui l'art. 369 bis cpp. fa riferimento.

Pertanto, a conferma delle indicazioni già eventualmente provenienti dalle rispettive Amministrazioni di riferimento, prego impartire e/o comunicare quanto sopra ad Uffici, Comandi e personale dipendenti operanti nel Circondario del Tribunale di Torino, per opportuna sensibilizzazione a garantire la tempestiva e puntuale osservanza della nuova normativa.

Il Sig. Comandante della Polizia Locale di Torino è pregato di voler trasmettere copia della presente a tutti gli altri Comandi di Polizia Locale operanti nel Circondario del Tribunale di Torino.

Sarà gradito un cenno di conferma.

Il Procuratore della Repubblica  
Armando Spataro